

Le principali novità del D.L. “Sostegni”

Contributo a fondo perduto – art.1

Requisiti soggettivi della misura:

- possesso di P.IVA;
- residenza o stabile organizzazione all'interno dello Stato;
- svolgimento di attività di impresa, arte, professione, o reddito agrario
- reddito massimo euro 10 milioni
- partita iva attiva alla data di pubblicazione del decreto/inizio attività 2019 (con specifiche regole)

E' importante evidenziare che **viene meno il riferimento a specifici codici ATECO**, che aveva caratterizzato invece i precedenti ristori.

In merito al **limite dei ricavi di 10 milioni di euro**, va chiarito che, in base al testo di legge, questo va verificato in relazione al **secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto**. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, in riferimento al 2019. Per coloro che invece, ad esempio, seguono il classico anno sportivo (01.07 – 30.06), occorre invece fare riferimento al periodo di imposta 01.07.2018 – 30.06.2019. Tale impostazione lascia più di qualche dubbio, ma in assenza di ulteriori interventi non si può che attenersi al tenore letterale della norma.

Quale **requisito oggettivo**, viene richiesta per l'accesso una riduzione **media mensile di almeno il 30% del fatturato e corrispettivi dell'intero anno 2020 rispetto all'anno 2019**. Ai fini della determinazione di quanto sopra si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione ai fini IVA.

L'**importo** del contributo è quindi determinato applicando una **specifica percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**; in particolare, vengono individuate cinque fasce di ristoro **basate su ricavi e compensi del secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto**.

Le percentuali di ristoro si possono quindi sintetizzare come segue:

- **60%** della perdita media mensile per ricavi e compensi inferiori a 100.000 euro (pari al 5% del calo totale di fatturato)
- **50%** per ricavi e compensi fra 100.000 e 400.000 euro (pari al **4,17%** del calo totale di fatturato)

- **40%** per ricavi e compensi fra 400.000 e 1 milione di euro (pari al **3,33%** del calo totale di fatturato)
- **30%** per ricavi e compensi fra 1 e 5 milioni di euro (pari al **2,5%** del calo totale di fatturato)
- **20%** per ricavi e compensi fra 5 e 10 milioni di euro (pari al **1,67%** del calo totale di fatturato)

È importante sottolineare, stante la formulazione del testo normativo, che i **soggetti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare** (esempio dal 1 luglio al 30 giugno) dovranno in ogni caso determinare la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2020 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare precedente.

È confermato, come per le precedenti misure, un **importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti**, con un massimo di 150.000 euro.

È prevista la **presentazione in via telematica della domanda**, senza automatismo rispetto alle precedenti richieste, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, secondo specifiche **disposizioni che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate**.

Per i **soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**:

- il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.
- Ai fini della media sopra menzionata rilevano solo i mesi successivi a quello di attivazione della p.iva.

È infine prevista la possibilità di **optare in via facoltativa**, anziché per l'erogazione diretta, per un **credito di imposta** da utilizzare in compensazione mediante modello **F24**; si ricorda altresì che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Esempio di applicazione del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni:

- ricavi e fatturato complessivi 2019 euro 420.000
- media mensile dei ricavi 2019 pari ad Euro 35.000 (420.000 / 12)
- ricavi e fatturato complessivi 2020 euro 240.000, di cui
- media mensile dei ricavi 2020 pari ad Euro 20.000 (240.000 / 12)
- periodo di imposta 01.01 – 31.12

A fronte di una diminuzione di fatturato di euro 180.000 (42.86%), il contributo a fondo perduto spettante sarebbe pari a euro 6.000, così determinato: 40% di Euro 15.000 (differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019). Il ristoro effettivo risulta quindi pari al 3,33% del fatturato perso.

Sospensione della riscossione e annullamento dei carichi (cartelle esattoriali) – art. 4

Versamenti di cartelle e avvisi esecutivi: i versamenti che scadono tra il 08.03.2020 e il 30.04.2021 dovranno essere effettuati in un'unica soluzione **entro il 31.05.2021**.

Rottamazione e saldo e stralcio: i versamenti andranno effettuati:

- entro il 31.07.2021, per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 30.11.2021 per quanto concerne le rate in scadenza il tra il 28.02.2021 e il 31.07.2021.

Pace fiscale: sono automaticamente annullati i debiti, alla data di entrata in vigore del Decreto:

- **fino a 5.000 euro**, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- in riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2010**, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate di rottamazione e saldo e stralcio;
- **persone fisiche:** reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro;
- **soggetti diversi dalle persone fisiche:** reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 euro.

Definizione agevolata avvisi bonari – art. 5

È prevista la **definizione agevolata degli avvisi bonari** per imposte sui redditi e IVA, per:

- **operatori economici con partita IVA;** non riguarda, pertanto, le persone fisiche.
- che hanno subito una **riduzione superiore al 30% del volume d'affari IVA dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari 2019**. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi.

L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate, individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi, ed invia ai medesimi (tramite PEC o raccomandata a.r.),

la **proposta di definizione** con l'indicazione dell'importo comprensivo delle sole imposte (e relativi interessi) e dei contributi, con esclusione di sanzioni e somme aggiuntive.

Proroghe varie – art. 5

Certificazione unica: prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica nonché per la consegna al contribuente;

Invio dati relativi alle spese detraibili: proroga al 31 marzo del termine, con l'effetto che la **dichiarazione precompilata sarà disponibile a partire dal 10 maggio e non più dal 30 aprile;**

Conservazione fatture elettroniche 2019: proroga al 31.05.2021.

Riduzione oneri bollette e canone RAI – art. 6

È prevista per le **utenze elettriche** connesse in bassa tensione **diverse dagli usi domestici** una **riduzione** delle tariffe “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” **per il periodo 01.04.2021 – 30.06.2021.**

Per le **strutture ricettive e di somministrazione** e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, è prevista la **riduzione del 30 %** della tariffa speciale del **canone RAI per l'anno 2021.**

Bonus per i collaboratori sportivi – art. 10

Requisiti richiesti:

lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all'art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;

- che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità e, secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale);

- che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;
- che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt. 19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all'Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza.

Se i requisiti per beneficiare dell'indennità onnicomprensiva e le modalità di erogazione non si discostano quindi dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da segnalare:

- il bonus **non è legato ad alcuna mensilità** e, per ora, deve quindi considerarsi *una tantum* per l'anno 2021;
- l'importo non è fisso, ma variabile e viene determinato in relazione all'ammontare dei **compensi percepiti nell'anno 2019** come segue:
 - a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro
 - b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;
 - c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.

La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data, ma precisa che **tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati** si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto **validi al fine di beneficiare del bonus 2021**.

Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei **contratti avviati per la prima volta nel 2020** e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell'anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la *ratio* di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020.

Il bonus come in precedenza sarà **erogato da Sport e Salute s.p.a.** con le consuete modalità:

- **I soggetti che hanno già beneficiato** del bonus per il 2020 (quindi una o più indennità relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno **automaticamente** senza necessità di presentare una nuova domanda l'ammontare dell'indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all'atto di pre-

sentazione della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all'Agenzia delle Entrate;

- **I soggetti che non hanno beneficiato** di una o più delle precedenti indennità, potranno presentare apposita **domanda** sulla piattaforma di Sport e Salute **dal 1 aprile al 15 aprile 2021** dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma.

Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute **non concorre alla formazione del reddito**.

Ai **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** viene altresì riconosciuta un'ulteriore indennità, pari a **2.400 euro** al rispetto delle condizioni di accesso dettate per ciascuna categoria.

Innalzamento limite aiuti di stato – art. 28

Viene **innalzato il limite per il temporary framework** degli aiuti di stato da euro 800.000 ad **euro 1,8 milioni**.

Viene quindi spostato al 31.12.2021 il periodo di irrilevanza in caso di rimborso

Esonero canone suolo pubblico– art. 30

Esonero fino al 30.06.2021 per il canone di utilizzazione del suolo pubblico per le attività già beneficiarie della precedente proroga al 31.03.2021, oltre a semplificazioni nelle richieste fino al 31.12.2021.

Bologna, 22 Marzo 2021

Studio Associato Recchioni & Koch